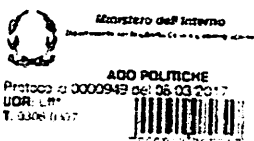




Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



Ai Sigg. Prefetti
LORO SEDI

Al Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di TRENTO

Al Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di BOLZANO

Al Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta
AOSTA

All' Ispettorato Nazionale del Lavoro
SEDE

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio Lavoro e pari opportunità
TRIESTE

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19-Ufficio Lavoro Isp. Lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali- Servizio Lavoro-
Ufficio Mercato del Lavoro
TRENTO

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

e. p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo
ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
- Gabinetto
- D.G.P.I.E.M. – Ufficio VI
Centro Visti
ROMA

Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Direzione Centrale dell'Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere
ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
- Gabinetto
- Direzione Generale dei sistemi
informativi dell'innovazione
tecnologica e della
comunicazione
- Direzione Generale della Tutela
delle condizioni di lavoro e delle
relazioni industriali

ROMA



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

All'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
ROMA

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai
Contribuenti
Via del Giorgione n. 159
ROMA

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2017 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2017.

Si informa che, in data 3 marzo 2017 è stato registrato dalla Corte dei Conti, ed è in corso di pubblicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2017 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2017 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all. 1).

Sui siti internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2017, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di **30.850** unità (art. 1 del decreto).

Nell'ambito della quota massima indicata all'art.1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 13.850 unità (art. 2 del decreto), comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

Le 13.850 quote sono così ripartite:

1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia **500** cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Nell'ambito della quota prevista all'articolo 2, è consentito l'ingresso in Italia nell'anno 2017, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di **100** lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
5. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
 - a) **5.750** permessi di soggiorno per lavoro stagionale;



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

- b) **4.000** permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - c) **500** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
6. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
- a) **500** permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - b) **100** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Le quote destinate alle conversioni (10.850 unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, previste dal DPCM, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione.

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, di **2.400** cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie :



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

- a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

A partire dalle ore 9.00 del 14 marzo 2017 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>

e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata al precedente articolo 2, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui verrà data notizia sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno e del Ministero del



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Lavoro e delle Politiche Sociali. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2017.

Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link **"Help Desk"**, disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:

- **Modelli A e B** per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile,
- **Modello VA** conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
- **Modello VB** conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
- **Modello Z** conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
- **Modello LS** conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato,



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

- **Modello LS2** conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo,
- **Modello LS1** richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
- **Modello BPS** richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

Allo stesso indirizzo <http://domanda.nullaaostalavoro.dlci.interno.it>, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

GESTIONE DELLE PROCEDURE

a. Istanze per articolo 23 del T.U. Immigrazione (modello B-PS)

Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, per le istanze relative ai lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI), pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione (SUI), provvederanno a riscontrare



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

sulla lista pubblicata nell'home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell'ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere – per il tramite dell'Ispettorato Nazionale del lavoro - alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN.

Come già segnalato , si ricorda agli uffici in indirizzo l'importanza di comunicare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione l'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.

b. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato

Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.

Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

subordinato, ferma la disponibilità di quote, **solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale** (comma 10 art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

c. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art.2) e ai contratti a progetto (art. 52). In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

d. Ingresso per startup innovative

Per quanto concerne l'ingresso per le startup innovative si allegano (all. 2) le linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con Il Ministero degli Affari Esteri, Il



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa (all.3) e il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa ospitata da un incubatore certificato (all.4), che viene esibita dal datore di lavoro autonomo startup ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l'immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.

Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39, comma 3, dlgs 286/1998. Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista.

Lavoro stagionale

Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2017, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 17.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 4 del decreto).

La quota di cui al comma 1 dell' articolo 4, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di *Albania, Algeria,*



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del citato articolo, è riservata una quota di **2.000** unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Come già chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.

La predetta quota di 17.000 unità (di cui 2.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con successiva circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.

Al riguardo si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti (anche appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art 4, comma 2, del decreto in oggetto). Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall'articolo 24, comma 9 del T.U.I. un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

A partire dalle ore 9.00 del 21 marzo 2017 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> (mod. C –stag) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente articolo 4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana . Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2017.

Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it).

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “**Help Desk**”, disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”. L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

ISTRUTTORIA

Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate agli Uffici territoriali del lavoro con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, con riferimento, in particolare, all'individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero" (articolo 24, comma 1 TUI), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12 TUI).

Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati **almeno una volta nei cinque anni precedenti** a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'adempimento dell'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

PROTOCOLLI DI INTESA

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 394/99, firmatarie dei protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.

Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti flussi, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Prefetture competenti per territorio le richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all. 5).

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative ai precedenti decreti sono confermati.

Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-UTG il modello excel (all. 6), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).

Al riguardo, le Prefetture vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni, provvedendo, altresì, all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio all'indirizzo di posta elettronica assistenza@dlci.interno.it

Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, delle indicazioni sopra riportate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE
POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO

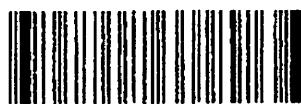
(Scotto Lavina)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE E
DELLE POLITICHE DI
INTEGRAZIONE

(Esposito)



CORTE DEI CONTI



0005897-20/02/2017-SCCLA-PCGEPRE-A

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito "testo unico dell'immigrazione";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, ed inoltre dispone, ai sensi della stessa norma, che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

CONSIDERATO che il documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2016, che ha previsto una quota di ingresso di 17.850 cittadini non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, subordinato ed autonomo, ed una quota di ingresso di 13.000 cittadini non comunitari per motivi di lavoro stagionale, autorizzando pertanto una quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso in Italia di lavoratori non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che per l'anno 2017 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 21 del medesimo testo unico sull'immigrazione è opportuno prevedere una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;

TENUTO CONTO inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RAVVISATA l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

RAVVISATA infine la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2017, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari, autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri,

Decreta

Articolo 1

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2017, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

Articolo 2

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 13.850 unità.

2. Nell'ambito della quota indicata al comma 1, sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, nell'ambito della quota indicata al comma 1, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

5. E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 3

1. E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'articolo 2, comma 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie :

- a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Articolo 4

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 17.000 unità.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Articolo 5

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

- a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'articolo 4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 6

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le Direzioni territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'articolo 1.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall'articolo 2, comma 2.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 7

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Roma, 13 FEB. 2017

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Sottosegretaria di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

On. Maria Elena Boschi

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 697

- 3 MAR 2017

IL MAGISTRATO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI RECAPITA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 588/2017

Roma 16.2.2017

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

Italia Startup Visa

la politica del Governo italiano per attrarre imprenditori
innovativi stranieri

LINEE GUIDA

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sommario

Contesto giuridico, nozione di startup innovativa e incubatore certificato	3
Italia Startup Visa.....	6
Requisiti di ammissione	7
Procedura di valutazione.....	11
Adempimenti successivi.....	13
Flow Chart.....	15

Contesto giuridico, nozione di startup innovativa e incubatore certificato

Il 4 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge contenente "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" (**DL 179/2012**). La sezione IX del Decreto (articoli 25-32) è dedicata alle misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo delle *startup innovative*, che per la prima volta vengono riconosciute dalla legislazione italiana. A seguito dell'iter parlamentare, il testo del Decreto Legge è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n.221.

Per questa tipologia di impresa è stato predisposto un quadro di riferimento articolato e organico che ha introdotto significativi benefici in materie differenti, quali la disciplina fiscale, l'accesso al credito bancario e agli investimenti in capitale di rischio, il processo di internazionalizzazione d'impresa e la legislazione del lavoro (scheda di sintesi). Tali misure influiscono sull'intero ciclo di vita della startup – dalla nascita alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione – e pongono l'Italia all'avanguardia rispetto agli ordinamenti dei principali partner europei.

La normativa si riferisce esplicitamente alle **startup innovative** per mettere in evidenza che il target non corrisponde a qualsiasi nuova impresa, bensì è incentrato su quelle il cui business è fortemente legato all'innovazione e alla tecnologia. Per beneficiare delle misure di sostegno, la startup innovativa deve configurarsi come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) essere operativa da meno di quattro anni;
- b) avere la sede principale in Italia;
- c) avere meno di 5 milioni di euro di fatturato;
- d) non distribuire utili;
- e) avere come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica;
- f) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

g) soddisfare *almeno uno* dei seguenti ulteriori criteri:

- a. almeno il 15% delle proprie spese è in attività di Ricerca & Sviluppo (R&S);
- b. il team è composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale;
- c. è proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato presso la SIAE.

Non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all'imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della startup, né di natura geografica all'interno del territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Non meno importante per lo sviluppo di un robusto "ecosistema" dell'imprenditoria innovativa è il ruolo degli incubatori, aziende che ospitano e sostengono le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma che non sono ancora pronte per essere finanziate massicciamente. Il DL 179/2012 ha definito gli **incubatori certificati** come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. Per ottenere la certificazione tali strutture devono essere in possesso di alcuni requisiti qualificanti (definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 febbraio 2013) che includono la disponibilità da parte della società di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, nonché l'esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari. L'incubatore certificato deve disporre anche di un'adeguata esperienza maturata nell'attività di sostegno a startup innovative.

Gli incubatori certificati beneficiano di alcuni delle agevolazioni attribuite alle startup innovative.

Il sito internet della **sezione speciale del Registro delle Imprese** dedicata a startup innovative ed incubatori certificati permette un monitoraggio continuo dell'impatto della normativa.

La politica a sostegno delle startup e degli incubatori mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all'innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale e ad **attrarre in Italia**

talenti e capitali dall'estero.

In particolare, la policy *Italia Startup Visa* intende contribuire al raggiungimento di quest'ultima finalità.

Sono le caratteristiche di sistema (macroeconomiche, burocratiche, fiscali) a determinare la reputazione di un Paese sulla scena globale dell'imprenditoria innovativa: le semplificazioni amministrative, l'inedito regolamento sull'equity crowdfunding e gli alleggerimenti della tassazione sugli investimenti in seed e venture capital, solo per citare alcune delle misure introdotte dallo "Startup Act", muovono proprio nella direzione di rendere l'Italia un luogo più ospitale per le aziende innovative, italiane e estere.

L'efficacia di questi provvedimenti potrà essere elevata attraverso l'introduzione di meccanismi burocratici agili e snelli miranti alla concessione di visti per lavoro autonomo ai talenti stranieri dei Paesi extra-UE interessati ad avviare una startup innovativa nel nostro Paese.

Italia Startup Visa

Riprendendo la misura 44 del piano Destinazione Italia, la politica organica del Governo per attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane, **Italia Startup Visa** si fonda sulla considerazione che i visti sono una leva strategica per attrarre e trattenere talenti e innovazione e devono essere utilizzati come incentivo all'ingresso per alcune categorie strategiche, in particolare gli imprenditori innovativi.

Accogliendo queste riflessioni, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la *"Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il 19 dicembre 2013 (cd. **Decreto Flussi 2013**) ha introdotto una nuova categoria di ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, cioè i *"cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa"* (art. 3).

Le Linee Guida illustrate nelle pagine seguenti delineano procedure, documentazione e requisiti che coinvolgono le amministrazioni italiane competenti ai fini del rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro autonomo da valere sulla categoria "startup" del decreto Flussi, ai sensi dell'art. 26 del T.U., art. 39 DPR 394/99 e D.I. n. 850/2011. .

Requisiti di ammissione

Nozione di richiedente: possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo startup i cittadini stranieri extra-UE che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa come definita all'art. 25, comma 2, del DL 179/2012 – anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25, comma 5, dello stesso.

Documentazione richiesta: per l'ottenimento del visto il richiedente deve esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente la seguente documentazione:

1. il Nulla Osta concesso dal Comitato tecnico "Italia Startup Visa":

1.1 Presso il Ministero dello Sviluppo economico viene istituito il Comitato tecnico "Italia Startup Visa", di seguito indicato come Comitato, cui è assegnato il compito di valutare i progetti di startup innovative provenienti da cittadini di Paesi extra-UE e certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti ai nuovi ingressi di cittadini stranieri per la costituzioni di startup innovative. Ai fini della valutazione, i richiedenti saranno chiamati a compilare un modulo (scaricabile dal sito italiastartupvisa.mise.gov.it) elaborato dal Comitato, fornendo i propri curriculum accademici e professionali oltre a informazioni dettagliate riguardo a idea e modello di business, tipologia di prodotto o servizio da sviluppare, mercato di riferimento. Saranno altresì chiamati a fornire la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto 1.2.

1.2 La documentazione attestante la **disponibilità di risorse finanziarie**, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro.

Tali risorse – da allegare, come detto, anche alla richiesta inoltrata al Comitato – possono comprendere finanziamenti concessi da fondi di venture capital o altri investitori, fondi propri dell'investitore, finanziamenti ottenuti tramite i portali per la raccolta di capitali di cui agli articoli 50-quinquies e 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(portali di equity crowdfunding), altri finanziamenti rilasciati da enti governativi o non-governativi italiani o stranieri, o una combinazione delle predette categorie.

La documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista deve consistere in una o più lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati e/o lettere di conferma del finanziamento da parte di fondi di venture capital, altri investitori e/o portali di equity crowdfunding.

Nel caso di finanziamento proveniente da incubatori certificati, può essere incluso nell'ammontare complessivo anche il valore dei servizi in kind che l'incubatore certificato intende prestare alla futura startup innovativa.

Completa la documentazione una dichiarazione del richiedente con la quale lo stesso si impegna a utilizzare i fondi raccolti per la costituzione e il funzionamento della startup innovativa.

La suddetta documentazione e quella di cui al punto 1.1 saranno inviate in via telematica al Comitato per l'ottenimento del Nulla Osta. Successivamente dovranno essere presentate in originale alla rappresentanza diplomatico-consolare in sede di richiesta del visto unitamente ai documenti di cui ai successivi punti 1.4, 2 e 3.

1.3 Nel caso in cui il cittadino straniero extra-UE abbia ricevuto la disponibilità di un incubatore certificato ad accoglierlo presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa, e tale disponibilità sia certificata ed attestata attraverso una **dichiarazione d'impegno firmata dal legale rappresentante dell'incubatore certificato** (modello scaricabile dal sito *italiastartupvisa.mise.gov.it*), tale dichiarazione, rilasciata dall'incubatore, è **sufficiente per il rilascio del Nulla Osta del Comitato**. In questa ipotesi di ingresso il Nulla Osta del Comitato assume un valore più propriamente di validazione e monitoraggio delle richieste di ingresso per la costituzione di imprese startup, essendo di fatto demandata la valutazione di merito all'incubatore certificato.

Il richiedente è in ogni caso chiamato a fornire al Comitato la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto 1.2.

Assegnando agli incubatori certificati un ruolo determinante nella procedura di selezione, si cerca di condensare intorno ad un numero ben definito di hub di atterraggio di sicuro affidamento la funzione di attrazione dei talenti esteri.

L'elenco completo e costantemente aggiornato degli incubatori certificati è consultabile sul sito della sezione speciale del Registro delle imprese (<http://startup.registroimprese.it/>).

Il Nulla Osta del Comitato unitamente ai documenti del punto 1.2 e dei successivi punti 1.4, 2 e 3 sono presentati alla rappresentanza diplomatico-consolare in sede di richiesta di visto.

1.4 Il Comitato, su delega del richiedente, si impegna altresì ad acquisire in via telematica il **Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso** emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui egli intende esercitare l'attività.

La concessione del Nulla Osta del Comitato è vincolata all'ottenimento del Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

Il Nulla Osta del Comitato attesta l'avvenuto rilascio da parte della Questura competente del Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

1.5 Il Nulla Osta del Comitato viene concesso o negato entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa descritta in queste Linee Guida e indicata in calce ai modelli di richiesta di Nulla Osta.

Dell'avvenuto rilascio del Nulla Osta del Comitato viene data immediata comunicazione in via telematica al richiedente e contestualmente ai referenti del programma "Italia Startup Visa" individuati dal Ministero degli Affari Esteri (capo del Centro visti), dal Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direttore Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione).

2. Dimostrazione di disporre di **idonea sistemazione alloggiativa**, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 286/98 (anche attraverso prenotazioni alberghiere o la disponibilità di terzi).

3. Dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla **legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria** (euro 8.400).

Si tratta di un'acquisizione documentale che viene svolta dagli Uffici Visti in sede di raccolta e disamina della domanda.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari, ricevuta la richiesta di visto da parte del cittadino straniero extra-UE, corredata della documentazione anzidetta, in originale, effettuano i controlli di rito di competenza del Ministero degli Affari Esteri e degli Uffici Consolari all'estero, e rilasciano con ogni consentita speditezza un visto di **lavoro autonomo startup**, della durata di **un anno**, a valere sulle quote previste all'art. 3 del Decreto Flussi 2013 sugli ingressi per lavoro autonomo, o successivi.

Per una singola startup innovativa possono beneficiare del Nulla Osta del Comitato fino a un massimo di *cinque* individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico non acconsenta a concedere un numero maggiore di Nulla Osta (comunque non superiore a dieci)

Procedura di valutazione

Con decreto direttoriale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il Comitato tecnico "Italia Startup Visa", che ha il compito di: certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti per i nuovi ingressi di cittadini stranieri extra-UE per la costituzione di startup innovative; compiere una valutazione oggettiva, di merito, dei progetti di startup innovativa provenienti da richiedenti esteri; acquisire dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui i richiedenti intendono esercitare l'attività il Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso; ricevere le dichiarazioni di "impegno ad ospitare" da parte degli incubatori certificati.

Il Comitato tecnico, composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e, ciascuna con una propria vocazione settoriale, fortemente legate all'ecosistema startup, include i seguenti membri:

- Il Presidente della commissione venture capital dell'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI);
- il Presidente dell'Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI);
- il Presidente dell'Associazione Italiana Investitori Informali in Capitale di Rischio/Italian Business Angel Network (IBAN);
- il Presidente del Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL);
- il Presidente dell'Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition Accademiche Italiane (PNICUBE);
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico che coordina e cura la Segreteria del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Comitato concede il proprio **Nulla Osta**, ricevuta la documentazione richiesta ed elencata in una scheda-modello che contiene le principali informazioni inerenti il soggetto richiedente (curriculum vitae), l'idea di business, il progetto imprenditoriale (business plan) e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie minime (punto 1.2).

La dichiarazione di impegno e di disponibilità documentata di incubatori certificati ad ospitare ed assistere la startup innovativa di futura costituzione costituisce un'alternativa alla valutazione di merito effettuata dal Comitato (punto 1.3).

Il Comitato, su delega del richiedente, si impegna altresì ad acquisire in via telematica il Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui egli intende esercitare l'attività.

I modelli informatici di richiesta del Nulla Osta del Comitato, così come, in alternativa, il format con il quale l'incubatore certificato dichiara di impegnarsi ad accogliere la futura startup innovativa, nonché ogni altro modello necessario per le procedure, sono resi disponibili nell'apposito sito internet approntato dal Ministero dello Sviluppo Economico: *italiastartupvisa.mise.gov.it*.

I suddetti modelli saranno altresì resi disponibili sui siti internet istituzionali del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.integrazionemigranti.gov.it/).

Adempimenti successivi

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il destinatario del visto per startup dovrà fare richiesta formale di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, che avrà la stessa durata del visto.

In particolare, l'istanza deve essere indirizzata alla Questura del luogo in cui intende dimorare, tramite gli Uffici postali, utilizzando l'apposito kit reso disponibile presso gli stessi Uffici.

Al momento della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo l'interessato è identificato e deve provvedere alla presentazione di un contrassegno telematico da € 16,00 ed al pagamento dei seguenti importi:

- € 27,50 tramite apposito bollettino di c/c postale per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
- € 30,00 da versare all'operatore dell'Ufficio postale per il costo del servizio;
- Inoltre, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è determinato in:
 - ⇒ € 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
 - ⇒ € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni.

Al momento della presentazione dell'istanza allo sportello postale, l'interessato riceve una comunicazione di convocazione nella quale è indicato il giorno in cui dove presentarsi in Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, l'istante ne è informato tramite sms o lettera raccomandata.

Nella predisposizione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo l'interessato può avvalersi dell'assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che hanno attivato tale servizio.

L'Ufficio postale, inoltre, rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Informazioni sulla procedura possono essere acquisite anche tramite:

- il sito www.poliziadistato.it, al fine di poter verificare lo stato della pratica in trattazione presso la Questura competente;
- il sito www.portaleimmigrazione.it, per le informazioni di carattere generale sulle procedure, per conoscere gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati, per conoscere gli indirizzi degli Uffici postali abilitati all'accettazione delle istanze di richiesta del permesso di soggiorno, per conoscere lo stato di avanzamento della pratica entrando in un'area riservata inserendo userid e password riportati sulla ricevuta.

La disciplina per il ricongiungimento familiare applicabile è quella ordinaria (Testo unico delle norme sull'immigrazione).

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltre da parte del richiedente alla Questura competente per territorio dell'istanza corredata da:

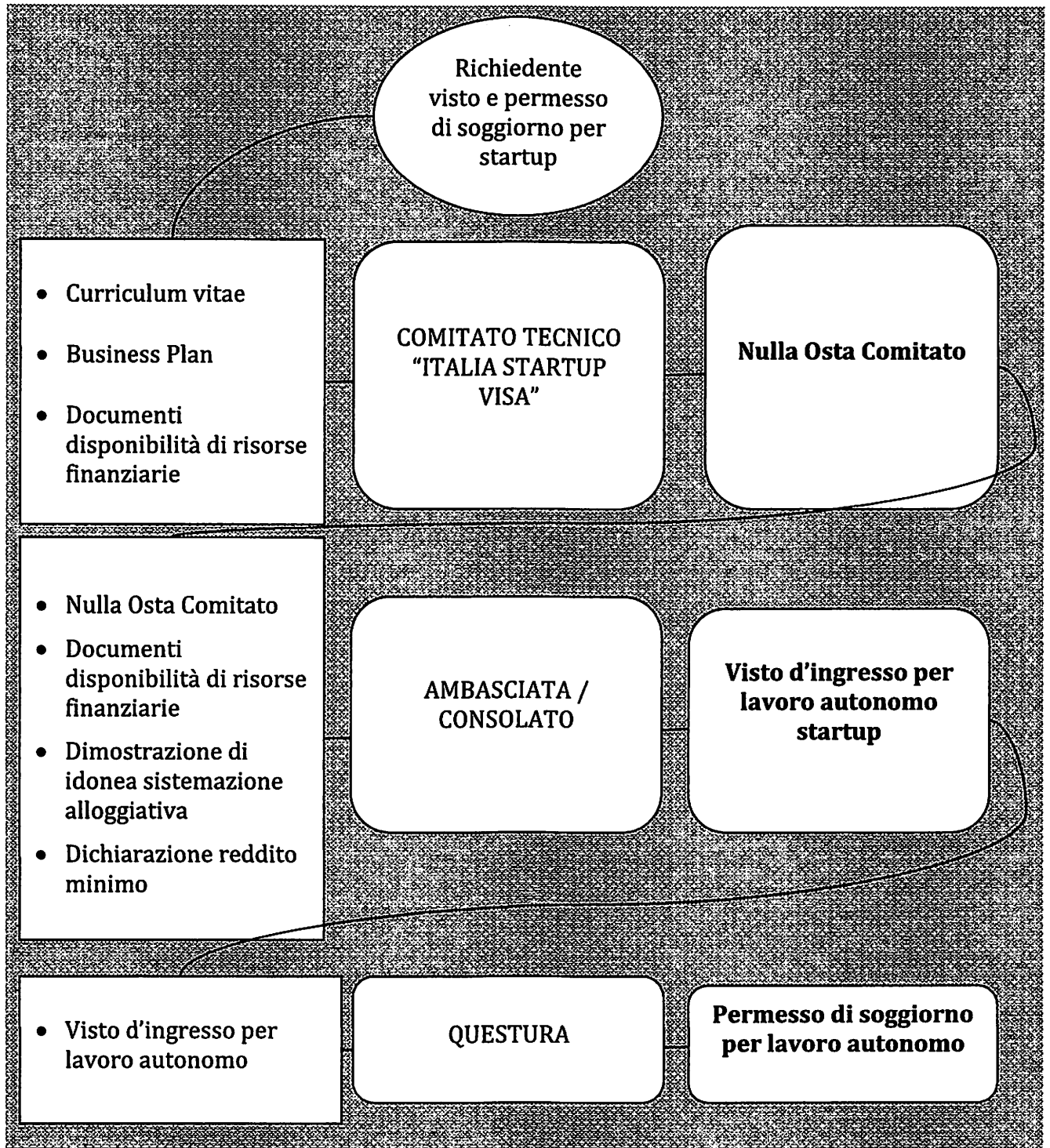
- atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del DL 179/2012, comprovante il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del DL 179/2012;
- dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite.

La perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del DL 179/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno.

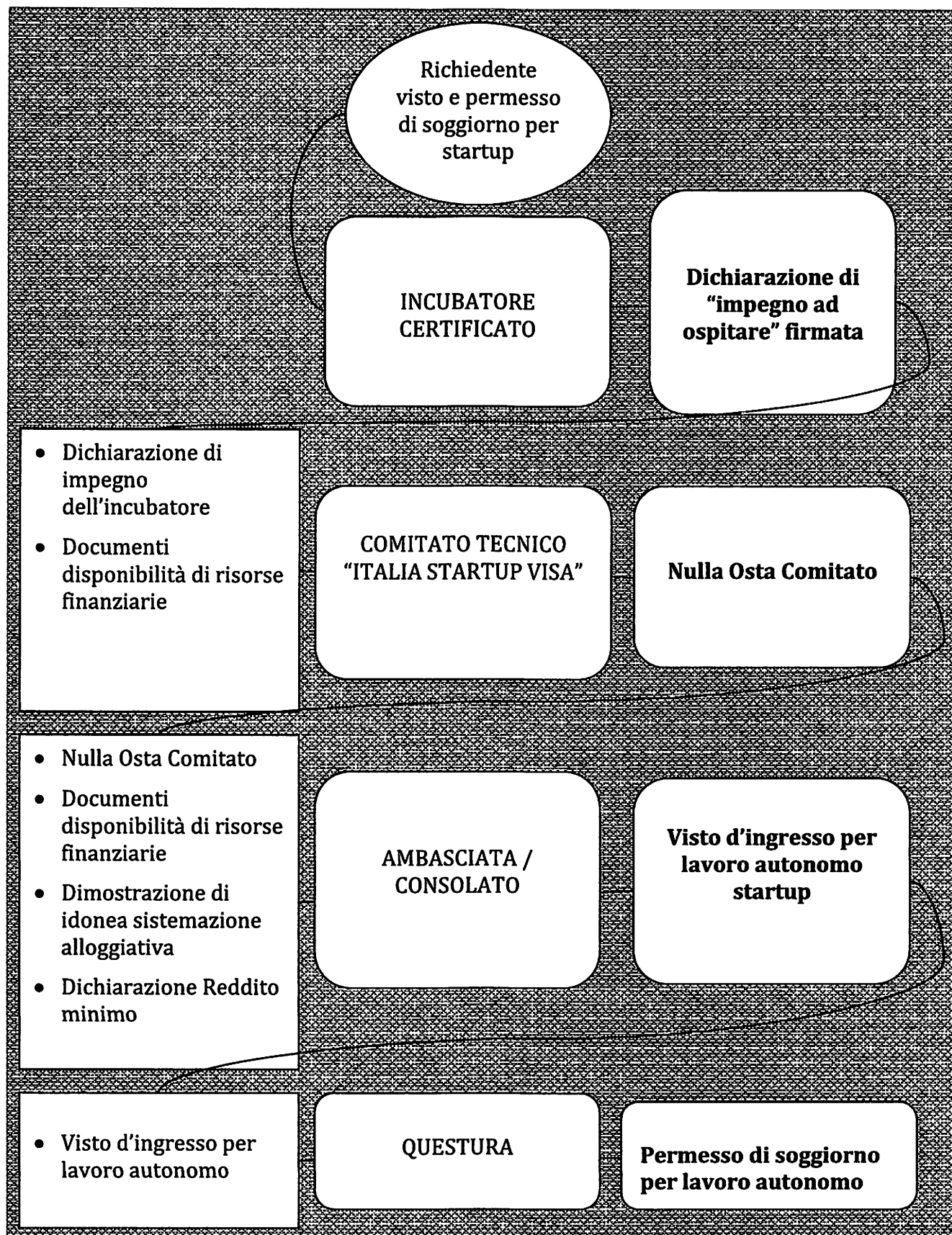
Ai fini dell'assistenza sanitaria dei titolari di visto startup si applicano le norme vigenti.

Flow Chart

Caso A - Valutazione di merito compiuta dal Comitato tecnico "Italia Startup Visa"



Caso B: Impegno da parte di un incubatore certificato ad ospitare la startup innovativa che sarà creata dal richiedente





Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, COMPETITIVITÀ E PICCOLE E MEDIE IMPRESE

COMITATO ITALIA STARTUP VISA

CERTIFICAZIONE DI NULLA OSTA PER LA COSTITUZIONE DI STARTUP INNOVATIVA

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294;

VISTA in particolare la sezione IX, articoli da 25 a 32 della legge 221/2012, che disciplina "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative";

VISTI gli artt. 6, comma 1 e 26 del D.lgs. 286/98 e il DPR 394/99 art. 39 e successive modifiche ed integrazioni e decreto interministeriale n. 850/2011 in materia di visti di ingresso, p. 7, ingressi per lavoro autonomo (G.U. n. 280 del 01/12/2011);

VISTO l'art 3, comma 1 lett. e) del D.P.C.M. del 13 febbraio 2017, concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2017, che prevede l'ingresso di cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;

VISTO l'art. 2, comma 5 del D.P.C.M. del 13 febbraio 2017, che autorizza la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale, nonché di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato a cittadini di Paesi terzi da un altro Paese membro dell'Unione Europea;

VISTE le linee guida emanate il 24 giugno 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardanti la procedura di concessione del visto per lavoro autonomo per la costituzione di startup innovative;

VISTA la circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delche estende alla fattispecie della conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo le modalità previste per la concessione del visto per lavoro autonomo per la costituzione di startup innovative;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2014 che istituisce presso lo stesso Ministero il Comitato tecnico "Italia Startup Visa"

VISTA la richiesta e la documentazione presentata in data gg/mm/aaaa (prot. n. xxx del gg/mm/aaaa) dal cittadino straniero **NOME COGNOME**, nato a **CITTA' (NAZIONE)** il gg/mm/aaaa, cittadinanza xxx, passaporto n° xxx rilasciato il gg/mm/aaaa, con scadenza gg/mm/aaaa, residente a **CITTA' (NAZIONE)**, regolarmente soggiornante in Italia con:

- ☐ permesso di soggiorno (per studio, tirocinio e/o formazione professionale) rilasciato il gg/mm/aaaa dalla questura di **CITTA' (PROVINCIA/REGIONE)**, con scadenza gg/mm/aaaa;



Ministero dello Sviluppo Economico

- ☐ permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Paese membro dell'Unione Europea il gg/mm/aaaa, con scadenza gg/mm/aaaa;

ESAMINATE le caratteristiche del progetto di startup innovativa, verificato che sussistono i requisiti di disponibilità finanziaria ed ogni presupposto previsto, il Comitato tecnico "Italia Startup Visa" rilascia la presente certificazione, che ha validità di tre mesi, di

NULLA OSTA

ai fini:

- ☐ della conversione c/o lo Sportello Unico dell'Immigrazione competente del permesso di soggiorno per studio o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE attualmente in possesso del candidato in permesso di soggiorno per lavoro autonomo per costituzione di startup innovativa da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione competente.
- ☐ dell'aggiornamento c/o la Questura competente del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o familiari attualmente in possesso del candidato in permesso di soggiorno per lavoro autonomo per costituzione di startup innovativa da parte della Questura competente.

Roma, gg/mm/aaaa

IL PRESIDENTE



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, COMPETITIVITA' E PICCOLE E MEDIE IMPRESE
COMITATO ITALIA STARTUP VISA**

CERTIFICAZIONE DI NULLA OSTA PER LA COSTITUZIONE DI START UP INNOVATIVA

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294;

VISTA in particolare la sezione IX, articoli da 25 a 32 della legge 221/2012, che disciplina "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative";

VISTO l'art. 3, comma 1, lett e, del Decreto Flussi 2017 (DPCM del 13 febbraio 2017), che prevede l'ingresso di cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;

VISTO le linee guida emanate il 24 giugno 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTI gli ex artt. 26 e 27 del D. L.vo 286/98 e il DPR 394/99 art. 39 e 40 e successive modifiche ed integrazioni e decreto interministeriale n. 850/2011 in materia di visti di ingresso, p.7, ingressi per lavoro autonomo (G.U. n. 280 del 01/12/2011);

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2014 che istituisce presso lo stesso Ministero il Comitato tecnico "Italia Startup Visa"

VISTA la richiesta e la documentazione presentata in data gg/mm/aaaa (prot. n. xxxxxx del gg/mm/aaaa) dall'incubatore certificato "NOME INCUBATORE", riguardante la cittadina straniera NOME COGNOME, nata a CITTA' (NAZIONE) il gg/mm/aaaa, cittadinanza xxxxxx, passaporto n° xxxxxx rilasciato il gg/mm/aaaa, residente nel CITTA' (NAZIONE); finalizzata all'ingresso per lavoro autonomo per la costituzione di un'impresa "start-up innovativa" nel territorio di PROVINCIA//REGIONE.

ACQUISITO il Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso emesso il gg/mm/aaaa (prot. n. xxxxx del gg/mm/aaaa) dalla Questura di PROVINCIA ai sensi del DPR 394/99 art. 39, commi 5 e 6;

ESAMINATE le caratteristiche del progetto di startup innovativa, verificato che sussistono i requisiti di disponibilità finanziaria ed ogni presupposto previsto, il Comitato tecnico "Italia Startup Visa" rilascia la presente certificazione, che ha validità di tre mesi, di

NULLA OSTA

ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo startup da parte della rappresentanza diplomatica o consolare competente.

Data gg/mm/aaaa

IL PRESIDENTE

**Modulo di richiesta di accesso al sistema informatico
dello Sportello Unico per l'Immigrazione**

CHIEDE

[illegible]

Data:

Pagina 2